

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	4
TITOLO PRIMO	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1	4
ART. 2	4
ART. 3	4
CAPO I	5
ART. 4 - DICHIARAZIONE DI MORTE.	5
ART. 5 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.	5
ART. 6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.	5
ART. 7 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.	6
ART. 8 - REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.	6
ART. 9 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.	6
ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.	6
ART. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.	7
ART. 12 - SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.	7
CAPO II	8
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	8
ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE.	8
ART. 14 - MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE.	8
ART. 15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE.	8
ART. 16 - OBITORIO.	9
ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.	9
CAPO III	9
RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	9
ART. 18 - RISCONTRO DIAGNOSTICO.	9
ART. 19 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.	10
ART. 20 - CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA.	10
ART. 21 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.	10
ART. 22 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.	10
ART. 23 - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.	11
CAPO IV	11
FERETRI	11
ART. 24 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.	11
ART. 25 - CHIUSURA DEL FERETRO.	11
ART. 26 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI.	12
ART. 27 - CHIUSURA DEL FERETRO.	13
CAPO V	13
TRASPORTI FUNEBRI	13
ART. 28 - TRASPORTO FUNEBRE - DIRITTI.	13

ART. 29 - CASI DI GRATUITÀ DEL TRASPORTO. _____	14
ART. 30 - AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO. _____	14
ART. 31 - PERCORSO DEL TRASPORTO - ORARI - MODALITÀ. _____	14
ART. 32 - REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI. _____	15
ART. 33 - TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI. _____	15
ART. 34 - DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE. _____	15
ART. 35 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO. _____	15
ART. 36 - TRASPORTI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE. _____	16
ART. 37 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE. _____	16
ART. 38 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE. _____	16
ART. 39 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE. _____	16
ART. 40 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE E DEI RESIDUI. _____	17
ART. 41 - CONSEGNE E COLLOCAZIONE DELLE URNE CINERARIE. _____	17
ART. 42 - TRASPORTO OSSA UMANE A RESTI MORTALI. _____	17
CAPO VI _____	18
CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI _____	18
ART. 43 - CIMITERI COMUNALI. _____	18
ART. 44 - CIMITERO DELLA MISERICORDIA _____	18
ART. 45 - AMMISSIONE NEL CIMITERO. _____	18
ART. 46 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE. _____	18
ART. 47 - PERSONALE CIMITERIALE. _____	18
ART. 48 - SEPOLTURE PRIVATE: PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. _____	19
ART. 49 - MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE. _____	19
ART. 50 - SERVIZI IGIENICI _____	19
ART. 51 - CAMERA MORTUARIA. _____	19
ART. 52 - SALA PER AUTOPSIE. _____	20
ART. 53 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI. _____	20
ART. 54 - SPECIE DELLE SEPOLTURE. _____	20
ART. 55 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI. _____	20
ART. 56 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE. _____	21
ART. 57 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE. _____	21
ART. 58 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE. _____	21
ART. 59 - LARGHEZZA DELLE FOSSE. _____	21
ART. 60 - FOSSE COMUNI. _____	21
CAPO VII _____	22
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE _____	22
ART. 61 - SEPOLTURE PRIVATE. _____	22
ART. 62 - VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE. _____	22
ART. 63 - CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE. _____	22
ART. 64 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE. RECESSO. _____	22
ART. 65 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE. _____	23
ART. 66 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI. _____	24
ART. 67 - SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE. _____	24
ART. 68 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI. _____	24
ART. 69 - LOCULI OSSARI. _____	24
ART. 70 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI. _____	25

ART. 71 - TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE.	25
ART. 72 - REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO.	25
ART. 73 - TUMULAZIONI FUORI DAL CIMITERO.	25
ART. 74 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI E CAPPELLE GENTILIZIE.	25
ART. 75 - SCADENZA PERIODO DI CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI - CAPPELLE GENTILIZIE.	26
ART. 76 - ORNAMENTO DELLE TOMBE.	26
ART. 77 - APPOSIZIONI DI LAPIDI - COSTRUZIONI.	27
ART. 78 - RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO.	27
ART. 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.	27
ART. 80 - ORARIO DI LAVORO.	27
ART. 81 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA.	27
CAPO VIII	28
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	28
ART. 82 - ESUMAZIONI.	28
ART. 83 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE.	28
ART. 84 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE.	28
ART. 85 - AVVISI DI SCADENZA.	28
ART. 86 - ESTUMULAZIONI.	29
ART. 87 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITA ED A PAGAMENTO.	29
ART. 88 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI.	29
ART. 89 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI.	30
ART. 90 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.	30
CAPO IX	30
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	30
ART. 91 - INGRESSO	30
ART. 92 - RITI FUNEBRI.	30
ART. 93 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO.	31
CAPO X	31
DISPOSIZIONI FINALI	31
ART. 94 - SANZIONI.	31
ART. 95 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.	31
ALLEGATO:	32
TARIFFE LOCULI CIMITERI COMUNALI DI :	32
PONTEDERA	33
LA ROTTA	34
GELLO	35
MONTECASTELLO	36
TREGGIAIA	37



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 10.9.1990, n.285, il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, il servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri.

ART. 2

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà per il raggiungimento dello scopo, dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei Medici necroscopi, degli addetti al servizio cimiteriale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune e della Unità Sanitaria Locale, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

ART. 3

1. Il Sindaco esercita le funzioni previste in materia dalle leggi e dai regolamenti ed adotta tutte le misure speciali di urgenza necessarie nell'interesse della salute pubblica, del buon ordine e del decoro.

2. Al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. sono demandate le mansioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme e disposizioni e di proposta delle misure di cui al comma precedente.

CAPO I

ART. 4 - DICHIARAZIONE DI MORTE.

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 5 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.
2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.
3. Nel caso che dalla scheda di morte risultino o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

ART. 6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.

1. I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel corso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, nonché su apposito stampato fornito dal Comune da conservare presso gli uffici di stato civile.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso, all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora

il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

9. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 7 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'U.S.L., che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 citato.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 8 - REFERITO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

1. Il Sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 9 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla U.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n.1238, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

3. L'autorizzazione per la cremazione di un cadavere verrà rilasciata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1958, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi è rimasto iscritto fino alla morte regolarmente secondo le norme dello statuto dell'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o del funzionario incaricato dell'U.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 12 - SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n.644, e successive modificazioni.

2. Nel caso di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario della U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 14 - MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'U.S.L. adotta misure cautelative necessarie.

ART. 15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE.

1. Nel cimitero la camera mortuaria è usata anche come locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.

ART. 16 - OBITORIO.

1. Il Comune deve disporre di un obitorio destinato da deposito di osservazione per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. Nell'obitorio principale del Comune deve essere presente una sala per autopsie.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

1. Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Funzionario incaricato dell'U.S.L., con l'osservanza delle norme prescritte in seguito.

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

ART. 18 - RISCONTRO DIAGNOSTICO.

1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13.2.1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza l'assistenza medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario della U.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 6, 69, 74 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.

7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265.

9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 19 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 20 - CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA.

1. Il coordinatore sanitario dell'U.S.L., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

ART. 21 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2.12.1975, n.644 e successive modificazioni.

ART. 22 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'U.S.L. o delle U.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario della U.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 23 - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n.185, in quanto applicabili.

4. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO IV FERETRI

ART. 24 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 25 - CHIUSURA DEL FERETRO.

1. La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo o da privati esperti sotto la direzione e con l'assistenza del necroforo.

2. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma e il feretro.

ART. 26 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI.

1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Le salme provenienti dall'estero o da altro Comune con l'obbligo della doppia cassa, la inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno art, 75 D.P.R. 10.9.90 n. 285.

È comunque opportuno che le salme in partenza dal comune che debbano essere munite per legge di doppia cassa (> 100 Km.) abbiano la cassa metallica all'esterno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.

La tavola del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro e saldate con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

b) per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

c) per il trasporto all'estero o fuori comune, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, tra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato alle pareti laterali con idoneo collante.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2, distanti l'una dall'altra non più di cm. 50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di km. 100, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990, n.285 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto di un cadavere di resti mortali o di ossa entro l'abito del comune in luogo diversi dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 27 - CHIUSURA DEL FERETRO.

1. L'incaricato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, da stendersi su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche descritte all'art. 26 che precede.

2. Questa dichiarazione dovrà essere allegata al permesso di sepoltura.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ART. 28 - TRASPORTO FUNEBRE - DIRITTI.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

2. Il servizio dei trasporti con mezzi speciali può essere eseguito dal Comune con diritto di privativa o da terzi.

3. In tal caso l'impresa, associazione che intende eseguire tale trasporto deve munirsi di apposita autorizzazione comunale che verrà rilasciata previa verifica:

1) della capacità imprenditoriale dell'impresa;

2) della disponibilità di uno o più mezzi destinati al trasporto dei cadaveri nonché della autorimessa relativa in possesso delle caratteristiche di cui al successivo art.32.

4. La mancanza di uno dei requisiti previsti dal successivo art.32 è condizione per non consentire il rilascio dell'autorizzazione; quando emergano, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, inadempienze o vengano meno i requisiti riferiti ai mezzi ed all'autorimessa, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria e, per i casi di grave inadempienza o di recidività, può sospendere l'attività del trasporto fino al ripristino delle condizioni di regolarità.

5. Qualora il Comune intenda esercitare tale servizio in diritto di privativa adotterà apposito atto consiliare.

6. Nel caso di esecuzione del trasporto da parte di terzi in possesso dell'autorizzazione il Comune può imporre il pagamento del diritto fisso adottando apposito atto deliberativo di istituzione del diritto stesso e regolamentandone l'entità.

7. Tale diritto non potrà comunque essere applicato ai trasporti eseguiti da confraternita con mezzi propri.

ART. 29 - CASI DI GRATUITÀ DEL TRASPORTO.

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 30 - AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 31 - PERCORSO DEL TRASPORTO - ORARI - MODALITÀ.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve con eventuale sosta presso la chiesa per l'espletamento delle funzioni religiose.

3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

5. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

6. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il funzionario incaricato dell'U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 32 - REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

4. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

5. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

6. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della U.S.L. competente.

ART. 33 - TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI.

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il funzionario incaricato dell'U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o dell'obitorio o di altro idoneo luogo di osservazione e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

ART. 34 - DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 35 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 36 - TRASPORTI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblico dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella semplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal funzionario incaricato dell'U.S.L.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 37 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE.

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ART. 38 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE.

1. Il trasporto di salma fuori comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.

2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta del funzionario medico incaricato dell'U.S.L. che restano allegati all'atto di autorizzazione.

3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltreché di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

5. Della autorizzazione concessa si dà avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita.

6. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

7. Il personale dell'U.S.L. addetto al servizio accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro trasportato a quelle stabilite per il tipo di sepoltura cui lo stesso è destinato.

8. Per morti di malattie infettive-diffusive, si osservano le speciali norme prescritte.

ART. 39 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE.

1. Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 40 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE E DEI RESIDUI.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 35, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 41 - CONSEGNE E COLLOCAZIONE DELLE URNE CINERARIE.

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche stabilite nel regolamento di igiene, debbono avere destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione.

ART. 42 - TRASPORTO OSSA UMANE A RESTI MORTALI.

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI
CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI

ART. 43 - CIMITERI COMUNALI.

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri del cimitero comunale del capoluogo e dei cimiteri distaccati nelle frazioni di La Rotta, Treggiaia, Montecastello e Gello.

ART. 44 - CIMITERO DELLA MISERICORDIA

1. Nel Comune è altresì ubicato il cimitero della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, regolato dallo speciale regolamento approvato dagli organi della confraternita.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza su detto cimitero con i poteri ed i limiti fissati dagli articoli seguenti con riferimento ai cimiteri comunali. Si applicano inoltre al Cimitero della Misericordia le disposizioni fissate in questo regolamento relative agli art. 55, 53,84, 85, 88, 93, 94,95.

3. L'ampliamento e la sistemazione del cimitero della Misericordia è soggetto alle disposizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.

4. Si applicano anche al Cimitero della Misericordia tutte le norme relative alle aree di rispetto, distanza dagli abitati che valgono per i cimiteri comunali.

ART. 45 - AMMISSIONE NEL CIMITERO.

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 46 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, attraverso il personale comunale.

2. Il coordinatore sanitario delle U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 47 - PERSONALE CIMITERIALE.

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve essere individuato nell'organizzazione in modo da sopperire alle esigenze di custodia esumazione tumulazione e a tutti gli altri compiti connessi.

ART. 48 -SEPOLTURE PRIVATE: PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della concessione cimiteriale e della relativa spesa, fornisce al Concessionario, oltre all'inserimento o comunque alla collocazione della cassa del feretro nel loculo, le prestazioni essenziali per l'effettuazione della sepoltura come appresso specificato:

sepulture in campo murato: esecuzione della trincea di scavo, realizzazione del loculo completo di sigillature, allaccio illuminazione votiva, reinterro;

sepulture in loculo colombaro, ossario: esecuzione della muratura a chiusura del loculo con relative sigillature, allaccio illuminazione votiva.

2. Il Concessionario, a propria cura ed onere, deve provvedere alla fornitura ed all'apposizione della sovrastruttura ornamentale ovvero della lapide e relativi accessori nel rispetto delle Norme di buona tecnica e di sicurezza, nonché delle prescrizioni tipologiche, di materiali e di installazione stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. Le operazioni di cui sopra saranno svolte sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio comunale competente in materia nonché del Funzionario A.S.L..

ART. 49 - MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE.

1. L'interratore, oltre adempiere in conformità al presente regolamento alle opere di preparazione del campo per le inumazioni comuni, fare fosse per le esumazioni, ecc., deve eseguire la pulizia del cimitero e su adiacenze.

ART. 50 - SERVIZI IGIENICI

1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero

ART. 51 - CAMERA MORTUARIA.

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile; deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

3. La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

4. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

5. La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del regolamento 10.9.1990, n.285.

ART. 52 - SALA PER AUTOPSIE.

1. Nel cimitero del capoluogo è situata una sala per eseguire eventuali autopsie.
 2. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti all'art. 53 che precede per la camera mortuaria.
 3. Nel posto meglio illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e dei mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.
- La sala per le autopsie deve essere provvista di sistema di aspirazione dei gas in ordine a quanto disposto dall'art.66 del D.P.R.285/1990.

ART. 53 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI.

1. Per ogni cimitero comunale deve essere redatta una planimetria con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.
2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse od aree di sepoltura ordinatamente numerate.
3. La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
4. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
5. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazione dell'ultimo decennio.
6. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per la inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.

ART. 54 - SPECIE DELLE SEPOLTURE.

1. Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc.
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale.
4. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.
5. L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla stessa Amministrazione.

ART. 55 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI.

1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- 1) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni di sepolture private;
- 2) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- 3) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- 4) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 56 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE.

1. I campi di inumazione per fosse comuni o private sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

I terreni del cimitero devono essere provveduti di scoli superficiali per lo smaltimento delle acque meteoriche per non influire sulla mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 57 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE.

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART. 58 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga sistemata alla superficie.

ART. 59 - LARGHEZZA DELLE FOSSE.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m.1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 60 - FOSSE COMUNI.

1. I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiese fosse od aree a tempo determinato saranno ubicate in zone idonee per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

2. Sarà a carico del comune lo scavo a mano per la collocazione della bara nella fossa, e verrà eseguito con la manodopera degli operai del comune.

3. Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione decennale di cui all'art.

CAPO VII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 61 - SEPOLTURE PRIVATE.

1. Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 62 - VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE.

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per anni 25 di aree per costruzioni di sepolcro singolo o plurimo;
- b) nell'uso temporaneo, per la durata di anni 35 di loculi predisposti dal comune;
- c) nell'uso temporaneo per anni 50 di loculi ossari predisposti dal comune.

ART. 63 - CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

1. Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

2. Con esse il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura.

3. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione.

ART. 64 – MODALITÀ PER LA CONCESSIONE. RECESSO.

1. Per ottenere la concessione di loculi o di loculi/ossari nonché di aree per costruzione di sepolcri, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta e provvedere al pagamento della tariffa prevista. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.

2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari

relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

3. Il Concessionario, anche ai sensi del successivo Art. 67, con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo, a cui si riferisce, sia inutilizzato ovvero che la costruzione, in caso di cappelle o sarcofagi, non sia iniziata. Al Concessionario cui venga accolta l'istanza di recesso viene riconosciuta la corresponsione del 30% (trenta) della tariffa di concessione originariamente incassata dal Concedente sempreché la richiesta di recesso avvenga entro 5 (cinque) anni dalla data in cui fu assentita la concessione, diversamente potrà ottenersi il recesso senza possibilità di alcuna restituzione della tariffa. Il presente comma ha effetto dal secondo anno antecedente alla data della sua efficacia.

4. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando, in specie, di farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 65 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.

1. Le sepolture private si distinguono:

a) Tombe privilegiate - Le tombe privilegiate debbono essere costruite, nel rispetto del comma 3 dell'Art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, di norma in modo analogo a quelle già esistenti nel cimitero e con le modalità costruttive che saranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale. Altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, le sepolture in campo murato esistenti e che saranno oggetto di primo utilizzo ovvero di riutilizzo a seguito di estumulazione, dovranno essere utilizzate nel rispetto dell'Art. 76 comma 3 sopra richiamato. Pertanto, alle concessioni già rilasciate e per le quali, quindi, in base alla norma in parola non sia più utilizzabile il secondo loculo, su istanza del Concessionario, previa rettifica della originaria concessione per l'adeguamento al presente Articolo, sarà restituito l'ammontare del 50% della somma originariamente incassata dall'Amministrazione Comunale. In ogni forno non potrà essere collocata che una sola salma e dovranno considerarsi come salma anche i resti della estumulazione. Su richiesta del congiunto e previo provvedimento del Sindaco possono essere collocati nel forno i resti di una sola estumulazione purché detti resti siano conservati in una apposita piccola cassa di zinco e previo pagamento dell'importo della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

Può eccezionalmente consentirsi la tumulazione in uno stesso forno della madre e del figlio morti a breve distanza di tempo, quando il bambino non abbia superato l'età di tre mesi, purché raccolti in casse distinte. Sono ammessi rivestimenti marmorei. Sono ammessi altresì sulla tomba ricorsi marmorei o monumentali, che non siano in palese contrasto con le soluzioni di norma adottate per le tombe esistenti. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo corrispondente di cui alla apposita tariffa.

b) cappelle - edicole- monumenti ecc.- Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento ecc., comporta il pagamento del prezzo corrispondente di cui all'apposita tariffa ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti una proroga di sei mesi.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

ART. 66 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI.

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né a qualsiasi titolo.

2. La concessione si estingue ed il loculo ritornerà nella piena disponibilità del comune qualora, essendo trascorsi cinque anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.

ART. 67 - SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE.

1. La concessione di sepoltura privata individuale può essere richiesta anche per persona vivente in relazione alla disponibilità di sepoltura nei diversi cimiteri. Comunque la concessione per persone viventi non può superare il limite del 60% delle sepolture totali disponibili per ogni cimitero. Quando sia raggiunto tale limite la concessione può essere effettuata solo a decesso avvenuto di colui a cui è destinata.

2. Costituisce eccezione a tale disposizione la concessione di sepoltura contigua per il coniuge sopravvissuto al deceduto.

3. Può farsi inoltre la concessione in vita, in via eccezionale ed a giudizio dell'organo competente a rilasciare la concessione tenuto conto dell'età del destinatario, che dovrà comunque superare i 65 anni, e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte, in tal caso è l'Amministrazione ad indicare la sepoltura che può essere concessa.

4. La durata decorre dalla data di concessione.

ART. 68 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI.

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diritto di accesso al feretro.

2. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 centimetri, tranne che non di impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi dovranno avere uno spessore non inferiore a 10 centimetri e dovranno essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

3. È permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in unico getto di cemento armato dello spessore non inferiore a 5 centimetri; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.

4. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita con armatura verticale ed orizzontale annegata in getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a centimetri 5.

5. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale dello spessore non inferiore a centimetri 15, sempre intonacata dalla parte esterna.

7. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato dello spessore non inferiore a centimetri 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 69 - LOCULI OSSARI.

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano.

2. In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una sola salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta in lamiera di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660, saldata a fuoco, portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

ART. 70 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.

1. Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità. Il richiedente farà eseguire a propria cura e spese apposita ispezione dalla Commissione Provinciale per i Cimiteri.

2. La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

ART. 71 - TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE.

1. Per le tumulazioni nelle cappelle private o gentilizie di cui all'art. 72 che segue, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto di ricevere la sepoltura nella cappella.

2. Il comune non può, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e/o gentilizie.

ART. 72 - REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO.

1. Le cappelle private e/o gentilizie costruite fuori dal cimitero dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal D.P.R. 10.9.1991, n.245 per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso saranno consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli Enti e/o delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

ART. 73 - TUMULAZIONI FUORI DAL CIMITERO.

1. A norma dell'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemerienze.

ART. 74 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI E CAPPELLE GENTILIZIE.

1. Il Comune può porre a disposizione di privati anche aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.

2. La concessione di dette aree, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

3. La Giunta Comunale con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche le durate.

4. Le costruzioni delle tombe di famiglia e/o cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro rilascio di concessione edilizia, su presentazione di regolare domanda con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere della Commissione edilizia e del Funzionario Medico del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'U.S.L.

5. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe di famiglia o cappelle gentilizie dovranno essere oggetto di visita sopralluogo da parte di tecnici comunali per accertare che le opere eseguite corrispondano al progetto approvato; l'uso di tali costruzioni private avverrà solo dopo il parere favorevole del Funzionario Medico del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'U.S.L.

6. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da propria e vera concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrate nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

ART. 75 - SCADENZA PERIODO DI CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI - CAPPELLE GENTILIZIE.

1. Alla scadenza di ogni periodo di concessione delle sepolture (tombe di famiglie - monumentali - cappelle gentilizie) gli interessati dovranno chiederne conferma: e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o della cappella.

2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale prescrizione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi, la sepoltura, il monumento o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune.

3. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata sempre gratuitamente.

4. Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 76 - ORNAMENTO DELLE TOMBE.

1. Lapidi, croci, epigrafi od altri segni da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a modelli "tipo" approvati dalla Giunta comunale. Ogni variazione a tali modelli "tipo" deve essere preventivamente approvata dalla Giunta comunale.

2. Sono comunque proibiti lastroni in pietra, marmo, cemento o qualsiasi altro materiale a copertura delle fosse di inumazione.

3. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 20.

ART. 77 - APPOSIZIONI DI LAPIDI - COSTRUZIONI.

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si dovrà ottenere la autorizzazione del Sindaco.
2. I progetti per la costruzione di tombe, i monumenti funebri, le sepolture private debbono ottenere oltre che l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, anche il parere della Commissione Edilizia Comunale.

ART. 78 - RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO.

1. Nella costruzione di tombe di famiglia (art. 76 che precede), l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio occupato con apposito assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.

1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.
2. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui al seguente art. 80 o spazio autorizzato.
3. È vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche.
4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc.

ART. 80 - ORARIO DI LAVORO.

1. Il Sindaco può fissare particolari orari per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 81 che precede, da eseguirsi all'interno dei cimiteri.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.

ART. 81 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA.

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro e sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se nel caso, con ordinanza sindacale.
3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure od indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impegnare nell'esecuzione delle opere stesse.

4. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

CAPO VIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 82 - ESUMAZIONI.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.
5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 83 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 84 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE.

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte, è vietato raccogliere nella stessa cassetina ossa appartenente a più salme.

ART. 85 - AVVISI DI SCADENZA.

1. L'Amministrazione comunale avvertirà, con pubblico avviso, delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesso nel decennio precedente.

2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono mettersi in nota presso il servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo e recapito.

ART. 86 – ESTUMULAZIONI.

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria nel rispetto dell'Art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione e previo pagamento di specifica somma come riportato nel tariffario approvato dall'Amministrazione.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

3. Qualora le salme estumulate (trascorsi almeno 25 anni) si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

4. Le salme che alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

5. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

6. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 87 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITA ED A PAGAMENTO.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita Deliberazione dall'Amministrazione e da corrispondere preventivamente alla loro effettuazione.

ART. 88 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI.

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 89 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI.

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima delle esumazioni e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

3. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 90 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.

1. Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero, l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

CAPO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 91 - INGRESSO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

2. È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 92 - RITI FUNEBRI.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 93 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO.

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorte; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94 - SANZIONI.

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni amministrative di un massimo di L. 200.000.

2. Si applicano le procedure di cui alla legge n.689/1981 "Modifica al sistema penale".

ART. 95 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento comunale d'igiene, non contemplate nel presente.

ALLEGATO:

TARIFE LOCULI CIMITERI COMUNALI DI :

PONTEDERA
LA ROTTA
GELLO
MONTECASTELLO
TREGGIAIA

	PONTEDERA	
	Spesa Attuale	Sp. Prev.
Loculi sottosuolo	L. 1.123.200	L. 1.500.000
Loculi 1^ fila	L. 2.347.200	L. 3.000.000
Loculi 2^ fila	L. 2.527.200	L. 3.500.000
Loculi 3^ fila	L. 2.527.200	L. 3.300.000
Loculi 4^ fila	L. 1.895.400	L. 2.300.000
Loculi 5^ fila	L. 1.263.600	L. 1.600.000
Loculi 6^ fila	L. 702.000	L. 1.000.000
Loculi campo murato	L. 3.569.280	L. 3.600.000
Ossari sottosuolo	L. 280.800	L. 370.000
Ossari 1^ - 2^ fila	L. 280.800	L. 400.000
Ossari 3^ - 4^ fila	L. 280.800	L. 500.000
Ossari 5^ - 6^ fila	L. 280.800	L. 450.000
Ossari 7^ - 8^ fila	L. 280.800	L. 400.000
Ossari 9^ - 10^ fila	L. 280.800	L. 370.000
Ossari oltre 10^ fila	L. 140.400	L. 200.000
Resti estumulazioni Tombe privil.te	Art. 65 c.1 lett.a	L. 370.000
Area costruz. Cappelle al mq.	L. 1.127.880	L. 1.700.000
Area costruz. Sarcofagi al mq.	L. 1.127.880	L. 1.500.000
Fornitura cassette per resti mortali	L. 60.000	L. 100.000
Esumazioni/Estumulazioni straord.		L. 600.000

	LA ROTTA		
	Spesa Attuale	Prev. 2000	Prev. 2001
Loculi sottosuolo	L. 912.600	L. 1.100.000	L. 1.275.000
Loculi 1^ fila	L. 1.926.000	L. 2.200.000	L. 2.550.000
Loculi 2^ fila	L. 2.106.000	L. 2.550.000	L. 2.975.000
Loculi 3^ fila	L. 2.106.000	L. 2.500.000	L. 2.805.000
Loculi 4^ fila	L. 1.404.000	L. 1.700.000	L. 1.955.000
Loculi 5^ fila	L. 1.053.000	L. 1.200.000	L. 1.360.000
Loculi 6^ fila	L. 702.000	L. 780.000	L. 850.000
Loculi campo murato	monoutilizz. Art. 65 c.1 lett.	L. 3.060.000	L. 3.060.000
Ossari sottosuolo		L. 295.000	L. 315.000
Ossari 1^ - 2^ fila		L. 335.000	L. 340.000
Ossari 3^ - 4^ fila		L. 380.000	L. 425.000
Ossari 5^ - 6^ fila		L. 350.000	L. 385.000
Ossari 7^ - 8^ fila	7^ Fila L. 282.360	L. 310.000	L. 340.000
Ossari 9^ - 10^ fila		L. 275.000	L. 315.000
Ossari oltre 10^ fila		L. 170.000	L. 170.000
Resti estumulazioni tombe privil.te	Art. 65 c.1 lett. A	L. 370.000	L. 370.000
Area costruz. Cappelle al mq.	L. 1.127.880	L. 1.700.000	L. 1.700.000
Area costruz. Sarcofagi al mq.	L. 1.127.880	L. 1.500.000	L. 1.500.000
Fornitura cassette per resti mortali	L. 60.000	L. 100.000	L. 100.000
Esumazioni/Estumulazioni straord.		L. 600.000	L. 600.000

	GELLO		
	Spesa Attuale	Prev. 2000	Prev. 2001
Loculi sottosuolo			
Loculi 1^ fila	L. 2.050.800	L. 2.200.000	L. 2.550.000
Loculi 2^ fila	L. 2.230.800	L. 2.550.000	L. 2.975.000
Loculi 3^ fila	L. 2.230.800	L. 2.500.000	L. 2.805.000
Loculi 4^ fila	L. 929.760	L. 1.700.000	L. 1.955.000
Loculi 5^ fila	L. 724.560	L. 1.200.000	L. 1.360.000
Loculi 6^ fila	L. 652.080	L. 780.000	L. 850.000
Loculi campo murato	monoutilizz. Art. 65 c.1 lett. A	L. 3.060.000	L. 3.060.000
Ossari sottosuolo		L. 295.000	L. 315.000
Ossari 1^ - 2^ fila		L. 335.000	L. 340.000
Ossari 3^ - 4^ fila		L. 380.000	L. 425.000
Ossari 5^ - 6^ fila		L. 350.000	L. 385.000
Ossari 7^ - 8^ fila	7^ Fila L. 282.360	L. 310.000	L. 340.000
Ossari 9^ - 10^ fila		L. 275.000	L. 315.000
Ossari oltre 10^ fila		L. 170.000	L. 170.000
Resti estumulazioni tombe privil.te	Art. 65 c.1 lett. A	L. 370.000	L. 370.000
Area costruz. Cappelle al mq.	L. 1.127.880	L. 1.700.000	L. 1.700.000
Area costruz. Sarcofagi al mq.	L. 1.127.880	L. 1.500.000	L. 1.500.000
Fornitura cassette per resti mortali	L. 60.000	L. 100.000	L. 100.000
Esumazioni/Estumulazioni straord.		L. 600.000	L. 600.000

MONTECASTELLO				
	Spesa Attuale	Prev.2000	Prev. 2001	Prev. 2002
Loculi sottosuolo				
Loculi 1^ fila	L. 1.404.000	L. 1.785.000	L. 2.170.000	L. 2.550.000
Loculi 2^ fila	L. 1.404.000	L. 1.930.000	L. 2.455.000	L. 2.975.000
Loculi 3^ fila	L. 1.404.000	L. 1.870.000	L. 2.340.000	L. 2.805.000
Loculi 4^ fila	L. 982.800	L. 1.310.000	L. 1.635.000	L. 1.955.000
Loculi 5^ fila	L. 702.000	L. 920.000	L. 1.140.000	L. 1.360.000
Loculi 6^ fila		L. 285.000	L. 570.000	L. 850.000
Loculi campo murato	L. 3.037.320	L. 3.060.000	L. 3.060.000	L. 3.060.000
Ossari sottosuolo		L. 105.000	L. 210.000	L. 315.000
Ossari 1^ - 2^ fila	L. 329.160	L. 340.000	L. 340.000	L. 340.000
Ossari 3^ - 4^ fila	L. 329.160	L. 360.000	L. 395.000	L. 425.000
Ossari 5^ - 6^ fila	L. 329.160	L. 350.000	L. 365.000	L. 385.000
Ossari 7^ - 8^ fila	L. 329.160	L. 340.000	L. 340.000	L. 340.000
Ossari 9^ - 10^ fila	L. 329.160	L. 315.000	L. 315.000	L. 315.000
Ossari oltre 10^ fila		L. 60.000	L. 120.000	L. 170.000
Resti estumulazioni tombe pril.te	Art. 65 c.1 lett.a	L. 370.000	L. 370.000	L. 370.000
Area costruz. Cappelle al mq.	L. 1.127.880	L. 1.700.000	L. 1.700.000	L. 1.700.000
Area costruz. Sarcofagi al mq.	L. 1.127.880	L. 1.500.000	L. 1.500.000	L. 1.500.000
Fornitura cassette per resti mortali	L. 60.000	L. 100.000	L. 100.000	L. 100.000
Esumazioni/Estumulazioni straord.		L. 600.000	L. 600.000	L. 600.000

	TREGGIAIA			
	Sp. Att.	Prev. 2000	Prev. 2001	Prev. 2002
Loculi sottosuolo	L. 2.191.800	L. 1.275.000	L. 1.275.000	L. 1.275.000
Loculi 1^ fila	L. 1.651.440	L. 1.785.000	L. 2.170.000	L. 2.550.000
Loculi 2^ fila	L. 1.831.440	L. 1.930.000	L. 2.455.000	L. 2.975.000
Loculi 3^ fila	L. 1.831.440	L. 1.870.000	L. 2.340.000	L. 2.805.000
Loculi 4^ fila	L. 823.680	L. 1.310.000	L. 1.635.000	L. 1.955.000
Loculi 5^ fila	L. 656.760	L. 920.000	L. 1.140.000	L. 1.360.000
Loculi 6^ fila		L. 285.000	L. 570.000	L. 850.000
Loculi campo murato		L. 3.060.000	L. 3.060.000	L. 3.060.000
Ossari sottosuolo		L. 105.000	L. 210.000	L. 315.000
Ossari 1^ - 2^ fila		L. 300.000	L. 320.000	L. 340.000
Ossari 3^ - 4^ fila		L. 360.000	L. 395.000	L. 425.000
Ossari 5^ - 6^ fila		L. 350.000	L. 365.000	L. 385.000
Ossari 7^ - 8^ fila		L. 300.000	L. 320.000	L. 340.000
Ossari 9^ - 10^ fila		L. 290.000	L. 305.000	L. 315.000
Ossari oltre 10^ fila		L. 60.000	L. 120.000	L. 170.000
Resti estumulazioni tombe privil.te	Art. 65 c.1 lett.a	L. 370.000	L. 370.000	L. 370.000
Area costruz. Cappelle al mq.	L. 1.127.880	L. 1.700.000	L. 1.700.000	L. 1.700.000
Area costruz. Sarcofagi al mq.	L. 1.127.880	L. 1.500.000	L. 1.500.000	L. 1.500.000
Fornitura cassette per resti mortali	L. 60.000	L. 100.000	L. 100.000	L. 100.000
Esumazioni/Estumulazioni straord.		L. 600.000	L. 600.000	L. 600.000

Approvato con Del. C.C. n. 134 del 30.19.1993
Artt.15, 52 e 53 modificati con Del. C.C. n. 170 del 10.12.1993
Artt. 67 e 62 modificati con del. C.C. n. 117 del 18.10.1996
Modificato con delibera C.C. n. 54 del 17/05/2000

[| INDICE |](#)